

Sentenza n. 11747/2016 pubbl. il 26/10/2016
RG n. 46716/2015

N. R.G. 46716/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello
dott. Marianna Galioto
dott. Angelo Mambriani

Presidente Relatore
Giudice
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46716/2015 promossa da:

MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (C.F. 80188210589), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO . e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO .

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80207790587), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F. 80188230587), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

ATTORE/I

contro

LIVANOVA PLC (già SORIN SPA) (C.F. 046160490969), con il patrocinio dell'avv. ZACCA' ROSARIO e dell'avv. GIANNI FRANCESCO (GNNFNC51B09H199R) VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 20 00184 ROMA; **SACCHI ROBERTO** (SCCRRT53E27B157A) VIA DEGLI OMENONI, 2 20121 MILANO; **VECCHI DANIELE** (VCCDNL66B11G388J) PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20121 MILANO; , elettivamente domiciliato in PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20121 MILANO presso il difensore avv. ZACCA' ROSARIO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione conclusioni – come di seguito:

pagina 1 di 10

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECON CAS Serial#: 99684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECON CAS Serial#: 131407



Sentenza n. 11747/2016 pubbl. il 26/10/2016
RG n. 46716/2015

PARTE ATTRICE

Voglia il Tribunale e adito:

- accertare la illegittimità delle operazioni dirette ad avere epilogo nella incorporazione nella società Cyberonics e di chiarare, in ogni sua parte, invalida e inefficace la delibera emessa in data 26.5.2015 dall'assemblea straordinaria di Sorin, redatta e sottoscritta dal Notaio Marchetti in data 28.5.2015, e la intera "Operazione".
- In subordine, laddove il Tribunale ritenesse essere avvenuto il completamento dell'intero progetto di fusione e che, per effetto del medesimo, non sia più consentita una tutela "reale", con una pronuncia in via principale della invalidità e inefficacia della "Operazione", condannare Livanova a rispondere a titolo risarcitorio, in forma specifica e per equivalente, di tutte le passività e gli obblighi legati alla responsabilità ambientale riconducibile a Sorin.
- In ogni caso, respingere le domande avversarie.
- Vinte le spese di lite

PARTE CONVENUTA

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, premessa ogni pronuncia e accertamento del caso, rigettata ogni contraria domanda, istanza, anche istruttoria, o eccezione, per i motivi di cui in atti, così giudicare:

- dichiarare improcedibili, inammissibili o comunque respingere, per tutti i motivi indicati in atti, tutte le domande avversarie;
- con vittoria di spese e compensi di difesa, oltre spese generali ed accessori di legge;
- con condanna, per tutti i motivi indicati in atti, al risarcimento ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. dei danni da lite temeraria;
- con ogni altro provvedimento del caso.

Concisa esposizione dei motivi della decisione

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice, rivendicando la propria qualità di creditrice di SORIN spa (in ragione di asseriti danni ambientali di cui la stessa dovrebbe rispondere quale soggetto beneficiario di "illecita" scissione da SNIA spa), ha formulato domanda ex art 2503 comma 2° cc, chiedendo a tale titolo, specificamente, di *"accertare l'illegittimità delle operazioni che dovrebbero avere epilogo nella incorporazione nella società CYBERONICS e dichiarare, in ogni sua parte, invalida e inefficace la delibera emessa in data 26.5.15 dall'assemblea straordinaria di SORIN..."*.

A fronte della notifica in data 24.7.15 del suddetto atto di citazione la convenuta SORIN si è immediatamente costituita in giudizio, respingendo la prospettazione di controparte e formulando nel contempo istanza di autorizzazione alla prosecuzione dell'operazione di fusione in parola ai sensi dell'art 2445 ult comma cc quale richiamato ex art 2503 cc. L'istanza è stata accolta dal Tribunale con ordinanza 20.8.15 (non reclamata) e a questo punto l'operazione di fusione è ritualmente proseguita

pagina 2 di 10

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECONOM CAS Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOM CAS Serial#: 131407



Sentenza n. 11747/2016 pubbl. il 26/10/2016
RG n. 46716/2015

fino alla iscrizione dell'atto di fusione ex art 2504 cc – con conseguente assunzione da parte della convenuta della nuova denominazione sociale LIVANOVA PLC di cui in epigrafe. Parte attrice ha successivamente “precisato” le proprie domande in sede di memoria ex art 183 n 1 cpc negli esatti termini di cui alle conclusioni poi rassegnate in sede di PC e qui riportate in epigrafe – secondo prospettazione e formulazioni ancora contestate da controparte. Alla scadenza dei termini assegnati, il g.i., ritenuta l'opportunità di rimettere immediatamente la causa al Collegio per la decisione, ha fissato udienza di PC. In tale udienza la convenuta SORIN ha preliminarmente chiesto *“l'estromissione dal procedimento della documentazione prodotta da ctp con memoria ex art 183 n 3 cpc in quanto rivolta ad integrare la prova degli elementi costitutivi della domanda proposta, senza alcuna correlazione con il materiale di prova prodotto dalla convenuta in sede di memoria ex art 183 n 2 cpc”* e tale istanza è stata accolta dal g.i..

Le parti hanno quindi precisato le rispettive conclusioni nei termini di cui in epigrafe.

La controversia riguarda una complessa operazione societaria di “fusione transfrontaliera” volta a determinare l'incorporazione della originaria SORIN spa in una neocostituita società di diritto inglese Samnd HoldhCco PLC totalitariamente controllata dalla medesima SORIN nell'ambito di una programmata *“integrazione di SORIN e CYBERONICS società costituita ai sensi della legge dello Stato del Delaware”* (come si legge nel documento informativo predisposto da SORIN ai sensi dell'art 70 comma 6 del regolamento CONSOB adottato con delibera 11971/99). In particolare, per quanto si legge nel menzionato documento, alla incorporazione di SORIN nella inglese HoldhCo doveva far seguito l'incorporazione della società Cypher Merger sub inc (disciplinata dalle leggi dello stato del Delaware e interamente controllata da HoldhCo) in CYBERONICS - operazione dunque soggetta alla disciplina legale del Delaware - con la conseguenza che la società risultante dalla menzionata fusione americana si sarebbe trovata sotto il controllo della società risultante dalla fusione SORIN-HoldCo.

In tale contesto le doglianze proposte da parte attrice sono espressamente rivolte non solo nei confronti dell'operazione di fusione SORIN-HoldCo ma nei confronti dell'intera operazione così descritta (v. atto di citazione: *“accertare l'illegittimità delle operazioni che dovrebbero avere epilogo nella incorporazione nella società CYBERONICS”*; v ancora pag 5 memoria conclusionale, laddove si legge che *“L'opposizione che è stata proposta dalle Amministrazioni non può che coinvolgere l'intera operazione in tutte le sue articolazioni, dato che queste costituiscono un unicum funzionale al risultato finale”*). Tale pretesa risulta formulata sull'espresso presupposto secondo cui *“la “fusione inglese” è una sorta di “ trampolino di lancio” per il vero obiettivo: aggregarsi in CYBERONICS, realizzando, questa volta sì, la fusione SORIN e CYBERONICS, dove gli azionisti americani diventano la maggioranza... in realtà l' “OPERAZIONE” è la fusione tra la società italiana e CYBERONICS (pagg 7 e 8 della conclusionale), argomentando a contrario che una eventuale lettura frazionata delle due vicende darebbe luogo ad “una manifesta elusione dei diritti del creditore. Sarebbe sufficiente per una società italiana fondersi in una sua società veicolo per non rispondere di una operazione più complessa , e preordinata, che porta ad un nuovo sodalizio con una nuova compagine sociale” (pag 6 memoria concl.)*.

Nel merito (in chiave critica rispetto alle motivazioni dell'ord. 20.8.15 di autorizzazione alla prosecuzione dell'operazione di fusione) la parte deduce che *“Non è vero che il pregiudizio per il creditore deriva solo ed esclusivamente dal peggioramento economico-patrimoniale della situazione post fusione, come nel caso in cui la società incorporante sia gravata di debiti con i quali i creditori della incorporata si vedano costretti a concorrere. Il pregiudizio può derivare -talvolta in misura ancor più radicale- per effetto della normativa applicabile alla fusione.*

Tale normativa potrebbe in ipotesi escludere che i debiti della incorporata passino all'incorporante, o che passino soltanto i debiti risultanti dal bilancio della incorporata o dichiarati in altro modo dalla

pagina 3 di 10

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECON/CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECON/CA3 Serial#: 131407





Sentenza n. 11747/2016 pubbl. il 26/10/2016
RG n. 46716/2015

incorporata; tale normativa potrebbe anche, ad esempio, prevedere tempi e/o modalità più onerose per l'esazione dei crediti dell'incorporata....

All'opposizione è legittimato non soltanto chi, dalle informazioni rese in maniera completa e corretta dalle società, ravvisi l'esistenza di un pregiudizio per il suo credito, ma anche -anzi a maggior ragione- colui che contesti che le informazioni necessarie non siano state rese o lo siano state in maniera incompleta. E' infatti evidente che le eventuali carenze informative gli impedirebbero di fare quelle valutazioni che la normativa esige che egli sia messo in condizione di poter fare (pag 9 concl).

Muovendo da tale premessa contesta quindi in particolare una "violazione degli obblighi informativi nella "OPERAZIONE" di cui è causa", in tesi (v pag 15 concl) dipendente da

"A) in primo luogo dalla totale mancanza di informazioni su come è articolata la normativa che regolerà dette operazioni. Esse infatti saranno disciplinate dalla (ignota) normativa inglese quanto alla prima e strumentale fusione Sorin-HoldCo e da quella (altrettanto ignota) dello Stato del Delaware (USA) per la fase successiva;

B) la seconda grave carenza riguarda soprattutto le modalità attraverso le quali si articoleranno le operazioni successive alla fusione "inglese".

Più analiticamente: *"1) la "seconda fusione" è regolata dalla legge dello Stato americano dello Delaware che non è stata provata in giudizio;*

2) non è dichiarato di quale patrimonio la società Cypher Merger venga dotata da Livanova e se questa dotazione avvenga con una operazione di scissione da Livanova;

3) conseguentemente non è chiaro se la successiva operazione di concambio rappresenti, come hanno adombrato alcuni soci nel corso dell'assemblea che ha deliberato la fusione, uno svantaggio per Livanova;

4) non è esplicito come, all'esito dell'operazione, gli azionisti Cyberonics acquisiscano il 56% delle azioni Livanova.

Tutti questi profili di oscurità hanno costituito motivo di allarme per il creditore e hanno giustificato l'opposizione.).

Sulla base di tali considerazioni parte attrice ha insistito in sede di PC (e poi di memorie conclusionali) in ordine all'accoglimento della domanda principale proposta. A partire dal deposito della memoria ex art 183 n 1 cpc (come già sopra evidenziato), a seguito ed espressamente a fronte della sopravvenuta iscrizione degli atti di fusione conseguente alla pronuncia della già richiamata ord. 20.8.15, la medesima parte ha peraltro introdotto (come da conclusioni in epigrafe) domanda subordinata di condanna della convenuta LIVANOVA (già SORIN) ai sensi dell'espresso disposto di cui all'art 2504-quater cc, sottolineando al riguardo (v pagg 39-40 concl.) che:

"Quello che si domanda è che, laddove non possa essere più oggetto di declaratoria di invalidità e/o inefficacia l'"Operazione", la nuova compagine (e la nuova maggioranza sociale) risponda delle passività ambientali, contestate a Sorin in relazione ai giudizi pendenti e contestabili alla prefata società in ragione della degenerazione del gruppo Snia ...".

Se la "Operazione" è divenuta irreversibile, non resta che assicurare all'erario il pieno subentro della nuova compagine nella titolarità delle passività ambientali contestate e contestabili.

L'oscurità dell'"Operazione" non consente alle parti pubbliche di determinare economicamente il pregiudizio. Non resta che declinare la tutela risarcitoria secondo il principio di effettività. Secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza sovranazionale, la tutela riparatoria non si riduce alla richiesta di una somma di denaro, ma in un ristoro in forma specifica che, nel caso di specie, non può che configurarsi nel termine di garantire all'Erario un indiscutibile passaggio di responsabilità in capo al nuovo sodalizio.

Se è vero che non sono oggetto del giudizio in questa sede le passività Ambientali... il pericolo è ancora una volta quello di inseguire i responsabili e i beneficiari economici del dissesto economico, questa volta però non in Italia (come per l'operazione Snia-Sorin), ma in tutto il mondo".

pagina 4 di 10

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECON CA/S Serial#: 99884 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECON CA/S Serial#: 131407



Sentenza n. 11747/2016 pubbl. il 26/10/2016
RG n. 46716/2015

Nel caso di specie è parso opportuno richiamare espressamente i passaggi fondamentali della prospettazione di parte attrice allo scopo di dare adeguatamente conto di una preliminare, seria difficoltà di compiuta interpretazione e corretto inquadramento in diritto della prospettazione di parte attrice.

Nel merito il Tribunale ritiene manifestamente prive di qualunque fondamento le domande formulate dagli attori in sede di PC, in sostanziale accoglimento delle difese di parte convenuta, e anzi pienamente giustificata la domanda di condanna per lite temeraria da questa espressamente proposta. Al riguardo si osserva quanto segue.

A) Sulla domanda principale proposta da parte attrice.

Per questa parte ritiene il Collegio di dover innanzitutto affrontare, in via necessariamente preliminare, il tema di una adeguata interpretazione della domanda di parte attrice quale espressamente rivolta all'accertamento della lamentata *"illegittimità delle operazioni che dovrebbero avere epilogo nella incorporazione nella società CYBERONICS"*, allo scopo di vedere dichiarata *"in ogni sua parte, invalida e inefficace la delibera emessa in data 26.5.15 dall'assemblea straordinaria di SORIN - sotto il profilo in particolare di una doverosa verifica della astratta congruenza di una tale pretesa con lo strumento espressamente invocato di una "opposizione dei creditori" ex art 2503 cc.*

Il problema attiene in particolare alla incidenza ai fini di causa della previsione normativa di cui all'art 2504-quater cc, atteso che, a seguito della già menzionata ordinanza 20.8.15 di autorizzazione alla prosecuzione dell'operazione di fusione, risulta ormai completata (già in data precedente al deposito delle memorie ex art 183 n 1 cpc) la fusione SORIN-HoldCo con le iscrizioni di rito, mentre deve reputarsi tuttora aperto (per quanto risulti in atti) il processo di integrazione con il gruppo CYBERONICS specificamente paventato dagli attori quale forma di successiva "fusione" strettamente correlata (in tesi di parte) all'interesse (asseritamente illecito) sotteso all'intera operazione.

Al riguardo, pur muovendo dal pieno riconoscimento della stretta interconnessione tra le diverse operazioni lamentate dall'attore (quale dato semplicemente non controverso in causa e del resto puntualmente emergente dal già citato documento informativo predisposto dalla medesima SORIN ai sensi del regolamento CONSOB così come dal verbale della assemblea 28.5.15 che ha portato alla approvazione della delibera in contestazione), si deve tuttavia rilevare come l'intera costruzione proposta da parte attrice risulti in realtà irrimediabilmente minata da un vizio di fondo laddove (pag. 20 atto di citazione, pag 2 memoria 183 n 1, pag 6 memoria conclusionale) mostra di confondere l'"oggetto" del giudizio di opposizione con i "motivi" che possano eventualmente sorreggere la relativa azione. In tal senso pare per contro opportuno sottolineare la "tipicità" della azione prevista dall'ordinamento ai sensi dell'invocato art 2503 cc, quale propriamente (ed esclusivamente) rivolta ad invalidare (sia pure per i motivi più diversi e in alcun modo tipizzati, purchè correlati ad un serio timore di concreto pregiudizio a proprie ragioni creditorie) lo specifico processo di fusione oggetto di formale delibera di approvazione ex art 2502 cc all'esito del complesso procedimento di cui agli artt 2501-ter e segg cc.

Ebbene, con riferimento al caso di specie, non vi è dubbio che l'unico progetto di fusione portato alla formale approvazione dell'assemblea e così suscettibile di legittima contestazione attraverso lo specifico strumento di "opposizione" ex art 2503 cc da parte dei creditori (come bene fin da subito evidenziato da parte convenuta) è quello relativo alla cd "fusione inglese" SORIN-HoldCo (laddove nei medesimi atti - suscettibili di contestazione con lo strumento qui utilizzato - non risulta neppure ipotizzato che il più ampio processo di integrazione operativa illustrato in assemblea sia destinato a sfociare in una successiva fusione della società SORIN-HoldCo con l'americana CYBERONICS).

pagina 5 di 10

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 99884 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 131407



Sentenza n. 11747/2016 pubbl. il 26/10/2016
RG n. 46716/2015

Alla stregua di tale precisione, in relazione alla domanda principale proposta da parte attrice in sede di PC, non rimane allora che prendere atto del fatto che a seguito della formale autorizzazione del giudice precedente di cui alla già richiamata ord 20.8.15 (come detto neppure reclamata dagli odierni attori), l'operazione di fusione SORIN-HoldCo è stata puntualmente completata con le rituali iscrizioni presso il Registro delle Imprese ex art 2504 comma 2° cc con il conseguente maturare degli effetti preclusivi di cui all'art 2504 quater cc.

Al riguardo il Collegio deve rilevare come gli attori abbiano ritenuto di poter insistere nella propria domanda principale di declaratoria di nullità pur a seguito delle rituali iscrizioni di legge e dunque ancora con il deposito di memoria ex art 183 n 1 cpc e poi nel prosieguo (successive memorie ex art 183 cpc, formali conclusioni, memorie conclusionali) senza preoccuparsi in alcun modo di indicare i motivi di diritto che nel caso di specie avrebbero dovuto/potuto consentire il superamento della richiamata preclusione

- peraltro, ove dovesse reputarsi di poter individuare il fondamento implicito di una tale pretesa nel mancato completamento della successiva "fusione" con l'americana CYBERONICS, non rimarrebbe che ribadire la radicale estraneità della relativa operazione all'oggetto del presente giudizio di "opposizione" alla (sola) delibera di fusione formalmente assunta.

Per i motivi così esposti il Collegio ritiene di dover senz'altro rigettare la domanda principale proposta dagli attori, sottolineando altresì che l'insistenza nel portare avanti tale pretesa per l'intero corso del giudizio nonostante il maturare delle preclusioni ex art 2504 quater cc ha evidentemente costretto controparte a mirate difese anche sul punto – con le conseguenze del caso in materia di spese di lite.

B) Sulla domanda subordinata di risarcimento danni

Come sinteticamente evidenziato in premessa, gli attori hanno avviato il presente giudizio sul presupposto (quale titolo di legittimazione all'opposizione) che la società convenuta, in quanto beneficiaria di una operazione di scissione (reputata "illecita") da SNIA spa, possa essere chiamata a rispondere di asseriti danni ambientali in tesi cagionati dalla menzionata SNIA, direttamente o attraverso proprie controllate (CAFFARO). Muovendo da tale premessa gli attori nel presente giudizio chiedono che, *"laddove il Tribunale ritenesse essere avvenuto il completamento dell'intero progetto di fusione e che, per effetto del medesimo, non sia più consentita una tutela "reale", con una pronuncia in via principale della invalidità e inefficacia della "Operazione", la società convenuta sia "condannata a rispondere a titolo risarcitorio, in forma specifica e per equivalente, di tutte le passività e gli obblighi legati alla responsabilità ambientale riconducibili a Sorin"*.

Ancora una volta la formulazione della domanda di pare attrice appare poco attenta ai profili di diritto sia sostanziale che processuale sottesi alla pretesa azionata in giudizio (in questo caso in via subordinata) in relazione (a) alla prova della legittimazione alla proposizione della domanda di risarcimento qui in esame; (b) all'oggetto della pretesa risarcitoria avanzata.

B.a) Per questa parte, a fronte delle richieste formulate dall'attore, si rende necessario ricordare che, se ai fini della legittimazione alla proposizione di opposizione ex art 2503 cc può reputarsi sufficiente (secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale) la mera prospettazione di ragioni di credito non manifestamente infondate, una pronuncia di condanna presuppone invece uno specifico accertamento della "effettiva" fondatezza delle ragioni vantate quale "condizione" per l'accoglimento della domanda.

pagina 6 di 10

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECONOM CAS Serial#: 99884 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOM CAS Serial#: 131407



Sentenza n. 11747/2016 pubbl. il 26/10/2016
RG n. 46716/2015

Nella specie l'attore (pur di fronte alle mirate ed immediate contestazioni di controparte sul punto) pretende di superare la questione semplicemente facendo riferimento al mero fatto della pendenza attuale di proprie domande inerenti tali vantate ragioni di credito in relazione ai danni ambientali asseritamente cagionati da SNIA-CAFFARO e ad ipotizzate responsabilità risarcitorie al riguardo ricadenti sulla convenuta SORIN – senza quindi neppure richiedere un positivo accertamento nella presente sede della fondatezza o meno di tali pretese

(è all'interno di tale contesto e alla luce del contraddittorio che sul punto si è sviluppato tra le parti a partire già dalla memoria di costituzione di parte convenuta che, in corso di giudizio, il g.i. ha ritenuto di accogliere l'eccezione di parte convenuta in ordine alla inammissibilità delle, estremamente copiose, produzioni documentali effettuate dagli attori con la memoria ex art 183 n 3 cpc, quali propriamente afferenti alla prova dei danni ambientali lamentati, in quanto tema in astratto certamente rilevante ai fini della legittimazione degli attori ma in fatto rimasto del tutto estraneo alle difese svolte da controparte e in tal senso ritenuto non suscettibile di richieste a controprova ex art 183 n 3: sul punto il Collegio ritiene di doversi limitare a prendere atto del fatto che nella successiva sede di precisazioni delle conclusioni gli attori non hanno proposto alcuna richiesta di carattere istruttorio).

Nel merito, quanto alla invocata pendenza di distinti procedimenti relativi all'accertamento della sussistenza delle ragioni di credito vantate, sulla scorta delle pronte contestazioni di controparte, si deve tuttavia prendere atto che tutte quante le domande così proposte dall'attore risultano fin qui respinte in sede giurisdizionale (sia pure con pronunce allo stato non passate in giudicato): respinte le domande di insinuazione al passivo di SNIA e CAFFARO; rigettata l'opposizione allo stato passivo CAFFARO (mentre risulta tuttora pendente l'opposizione SNIA); rigettata la domanda di risarcimento danni (RG 5463/12 Trib Milano) promossa da SNIA in AS, con intervento ad adiuvandum degli odierni attori, avverso i cessati amministratori e sindaci in tema di paventati "danni ambientali" ed asserita "illiceità" della scissione SNIA-SORIN; rigettata soprattutto, con sent 1.4.2016, la domanda di condanna (RG 5148/12) direttamente proposta dagli odierni attori nei confronti di SORIN in relazione proprio alle ragioni di credito indicate a fondamento della domanda qui proposta.

Con riferimento in particolare agli esiti del menzionato procedimento RG 5148/12 di più diretto interesse ai fini del presente giudizio, occorre d'altro canto sottolineare come parte convenuta abbia prontamente provveduto al deposito della richiamata sentenza 1.4.16 in allegato alla propria memoria 183 n 3 cpc laddove parte attrice si è per contro limitata a riferire (in sede di memoria conclusionale) di avere proposto appello avverso tale pronuncia ma senza allegare il relativo atto e senza illustrare in alcun modo i motivi di impugnazione presentati – così da precludere ogni possibile delibazione sul punto per quanto eventualmente rilevante ex art 377 comma 2° cpc.

In tal senso ritiene il Collegio di doversi limitare a prendere atto di come allo stato manchi del tutto la prova della effettiva sussistenza delle ragioni di credito vantate dagli attori a fondamento della domanda proposta nel presente giudizio; a prendere atto altresì che nessuna concreta ragione risulti neppure dedotta per una eventuale sospensione del presente giudizio ex art 337 cpc.

B.b) Per quanto attiene invece all'oggetto della pretesa risarcitoria avanzata, prima ancora di affrontare profili propriamente di merito, si deve prendere atto che la domanda di parte, alla stregua della formulazione letterale e proposta, appare rivolta ad ottenere

* una pronuncia di condanna (non condizionata) e non già di mero accertamento,

* al pagamento dell'intero importo corrispondente al vantato credito indicato come titolo di legittimazione all'azione.

In simili termini risulta innanzitutto di tutta evidenza l'incongruenza logica di una simile sovrapposizione tra "titolo di legittimazione" e "petitum" (come immediatamente contestato dalla

pagina 7 di 10

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 131407



Sentenza n. 11747/2016 pubbl. il 26/10/2016
RG n. 46716/2015

convenuta senza replica alcuna da parte della difesa attorea), alla luce delle considerazioni di cui appresso.

i) La (astratta) responsabilità della società scaturente dalla fusione per i debiti delle società fuse discende immediatamente ex lege (e nella specie anche dal contenuto negoziale degli atti di fusione) e in tal senso potrebbe eventualmente formare oggetto di una domanda non già di condanna ma di mero accertamento (dunque una domanda radicalmente diversa da quella proposta nel caso di specie), naturalmente ove sussistesse e fosse in fatto dedotto un interesse “concreto e attuale” ad una tale domanda ex art 100 cpc, da accertare positivamente alla luce del rigoroso orientamento consolidato della S.C. al riguardo.

ii) La proposizione di una domanda di condanna (non condizionata) al risarcimento di danni pacificamente presuppone d'altro canto, quale imprescindibile condizione dell'azione volta ad integrare un “interesse concreto e attuale” alla pronuncia richiesta, la compiuta prospettazione di un “danno” già concretamente maturato nella sfera patrimoniale dell'attore (“perché la domanda risarcitoria possa proporsi occorre che si tratti di un danno attuale e non potenziale” – Cass 26020/11) e tale pertanto da imporre una reintegrazione del patrimonio leso “in modo da ricostruire la consistenza che avrebbe avuto se il fatto lesivo non si fosse verificato” (Cass. 11967/10), quale oggetto di specifica deduzione da parte di chi la domanda abbia proposto – e conseguentemente un pieno accertamento in fatto della effettiva fondatezza della relativa prospettazione, con i conseguenti oneri di prova ovviamente gravanti sull'attore per quanto attiene ai fatti costitutivi della pretesa azionata.

Nel caso di specie

* per quanto attiene alla formulazione letterale della domanda risarcitoria avanzata, si deve rilevare che le invocate ragioni di credito nei confronti di SORIN (come fin da subito correttamente sottolineato da parte convenuta) attengono propriamente (ed esclusivamente) al presupposto delle azioni intraprese in questa sede dagli attori a norma degli artt 2503 e segg cc e in tal senso non possono affatto essere di per sé automaticamente identificate con il “danno” risarcibile ex art 2504quater cc, che è piuttosto rappresentato dal concreto pregiudizio che la condotta lamentata (nella specie la fusione) possa apportare (rectius abbia già apportato, ove si discuta come in questa sede di giudizio già proposto) alla soddisfazione dell'originario credito vantato, pregiudizio che ovviamente spetta all'attore dedurre compiutamente e quindi provare in giudizio;

* più in generale la difesa di parte attrice pretende di porre a fondamento della domanda propriamente risarcitoria avanzata ex art 2504 quater cpc le medesime doglianze prospettate in relazione alla domanda principale di “opposizione” (in particolare la lamentata “oscurità” dell'intera operazione oggetto delle delibere contestate) senza rendersi conto della strutturale diversità delle due azioni (in relazione proprio al diverso rilievo che assume il tema del “danno”, meramente temuto o effettivamente conseguito) e così arriva ad invocare l'ignoranza di legge (in relazione addirittura alla legislazione di un paese membro dell'UE, rappresentando la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dell'Economia dello stato italiano), a pretesa giustificazione della asserita impossibilità di “determinare economicamente il pregiudizio” asseritamente derivante dalla fusione (pag 40 della conclusionale) - con ambigua formulazione che in realtà rinvia alla mancata deduzione non già della mera “determinazione economica” del danno ma piuttosto della stessa esistenza/configurabilità nella fattispecie di un danno risarcibile.

La parte si limita così a prospettare il timore di poter eventualmente incontrare in futuro ostacoli normativi alla concreta soddisfazione delle proprie ragioni nei confronti della società scaturente dalla fusione, nell'ipotesi in cui, in sede di riforma della pronuncia 1.4.16 già menzionata, fosse infine riconosciuta la fondatezza delle pretese creditorie vantate nei confronti di SORIN: in tal senso ci si deve necessariamente limitare in questa sede a prendere atto, già alla stregua della prospettazione di

pagina 8 di 10

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 99884 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 131407



Sentenza n. 11747/2016 pubbl. il 26/10/2016
RG n. 46716/2015

parte, della mancanza da un lato di un “interesse concreto e attuale” alla pronuncia richiesta, dall’altro e in ogni caso della effettiva non configurabilità ad oggi e nei termini prospettati, di un “damno” risarcibile.

In conclusione pare ancora il caso di rilevare che, in sede di memoria conclusionale, parte attrice parrebbe adombrare un radicale ripensamento della impostazione seguita in corso di giudizio e delle domande conseguentemente formulate, declinando a questo punto (per quanto dato di intendere) il petitum richiesto non più in termini di “condanna” di controparte ma piuttosto di pronuncia di accertamento della prosecuzione in capo alla odierna LIVANOVA PLC (già SORIN spa) dei rapporti giuridici (e quindi anche di eventuali ragioni debitorie) già gravanti in capo alla incorporata SORIN (v ancora pagg 40 della memoria, dove in particolare si fa riferimento alla pretesa di “*garantire all’Erario il pieno subentro della nuova compagine nella titolarità delle passività ambientali contestate e contestabili... garantire all’Erario un indiscutibile passaggio di responsabilità in capo al nuovo sodalizio*”), esattamente in linea dunque con le osservazioni qui svolte al precedente capo i).

In tal senso verrebbero dunque a riproporsi tutti i problemi di compiuta deduzione e prova di un interesse “concreto e attuale” alla relativa pronuncia di accertamento in relazione al caso di specie in cui (come già evidenziato) tale subentro (nella generalità dei rapporti giuridici facenti capo ai soggetti interessati alla fusione) discende direttamente ex lege dalla normativa europea, pienamente applicabile alla cd fusione “inglese”, e risulta anzi espressamente riconosciuto nelle delibere di fusione che proprio (e soltanto) lo stesso attore ad oggi pretende di contestare – ma ogni approfondimento sul punto deve necessariamente reputarsi precluso in questa sede (in cui parte convenuta è stata chiamata a difendersi e si è concretamente difesa in relazione ad una domanda inequivocabilmente formulata in termini di “condanna”), a fronte delle preclusioni di legge in tema di modificabilità delle domande indiscutibilmente maturate già prima del deposito delle memorie conclusionali.

Alla stregua di tutte le considerazioni così proposte il Tribunale ritiene pertanto di dover rigettare sia la domanda principale di opposizione alla fusione sia la domanda subordinata di risarcimento di danni proposte da parte attrice. Alla soccombenza segue come per legge condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in relazione sia alla fase cautelare conclusa con l’ordinanza 20.8.15 sia alla presente fase di merito, che si liquidano come da dispositivo.

Ai fini di concreta quantificazione il Collegio ritiene indiscutibilmente corretta in linea di principio la richiesta di parte convenuta di fare riferimento alla “valore” della causa da identificarsi alla luce delle domande dell’attore (e dunque: in relazione al valore dei patrimoni delle società interessate alla fusione per quanto attiene la domanda principale di opposizione; in relazione alla entità della richiesta risarcitoria formulata dagli attori, in termini esattamente corrispondenti al credito vantato nei confronti di SORIN in separate domande giudiziali per euro 3,5 mld circa, per quanto attiene la domanda subordinata di condanna ex art 2504 quater cc).

Ritiene peraltro che la definitiva liquidazione delle spese, quale principalmente ancorata alla ampiezza e complessità delle difese richieste dal caso concreto, debba altresì tenere conto della manifesta inconsistenza, ab origine e già alla stregua della astratta prospettazione di parte come sopra evidenziato, di tutte le domande avanzate da parte attrice nel corso del presente giudizio, a partire quanto meno dalla pronuncia della più volte richiamata ordinanza 20.8.15 di autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni di fusione (come detto neppure reclamata) e del conseguente completamento della relativa procedura con le iscrizioni di rito in data già precedente il deposito delle memorie ex art 183 comma 6° cpc, così da far reputare in fatto giustificato un congruo contenimento delle spese da liquidare.

pagina 9 di 10

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 131407



Sentenza n. 11747/2016 pubbl. il 26/10/2016
RG n. 46716/2015

Pare indubbio peraltro che proprio dalle medesime considerazioni inevitabilmente consegua il pieno fondamento della domanda espressamente avanzata da parte convenuta per la condanna degli attori per lite temeraria, tenendo anche conto degli ovvi riflessi pregiudizievoli della sola pendenza del presente giudizio (che, quanto meno dalla data di completamento dell'operazione di fusione nell'estate 2015, non aveva alcuna ragione di proseguire) nei confronti di una società quotata in borsa e concretamente impegnata in delicate operazioni sovranazionali, come puntualmente dedotto dalla convenuta – condanna che pare equo commisurare, secondo orientamento ormai costante di questo Tribunale, nel medesimo importo delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

*rigetta tutte le domande proposte da parte attrice;

*condanna gli attori, in solido tra loro, alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta, che si liquidano in un importo di euro 200.000,00 a titolo di compensi, oltre 15% spese forfettarie, iva e cpa;

*condanna altresì gli attori, in solido tra loro, al pagamento di un ulteriore somma di euro 200.000,00 in favore di parte convenuta ai sensi dell'art. 96 cpc.

Così deciso in Milano 6.10.16

Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello

